

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1997

per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,

- (1) considerando che il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;
- (2) considerando che il Patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽³⁾, volto ad accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul Patto di stabilità e crescita ⁽⁴⁾ nella quale, in conformità dell'articolo D del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del Patto di stabilità e crescita, e in particolare dell'adesione all'obiettivo a medio termine consistente nel rag-

giungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione di misure di bilancio correttive che essi ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenza ogniqualevolta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

- (3) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono chiaramente vincolati dal trattato, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 su taluni disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del trattato, l'articolo 104 C, paragrafo 1 non si applica al Regno Unito se questo non partecipa alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;
- (4) considerando che il perseguimento dell'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL;
- (5) considerando che è opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4 con una procedura di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo;

⁽¹⁾ GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 9.⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GU n. C 146 del 30. 5. 1997, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (GU n. C 182 del 16. 6. 1997).⁽³⁾ Vedi pagina 87 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.